



## REGOLAMENTO INTERNO DEGLI OSPITI

### PRATICHE DI INGRESSO

#### ART. 1

La Casa di Riposo "Pietro Zangheri" di Forlì è costituita dai seguenti reparti:

a) Per persone autosufficienti:

- Minardi-Zambelli
- Rivalta
- Magnani
- Polignieri

b) Per persone non autosufficienti:

- Angeletti-Gamberaldi

L'Istituto dà ospitalità a persone di ambo i sessi e a coniugi in età pensionabile, autosufficienti o meno.

Possono essere ospitate anche persone in età inferiore a quella pensionabile qualora si trovino in condizioni fisiche od economiche tali da non poter condurre una vita autonoma.

#### ART. 2

Per essere ospitati nella Casa di Riposo occorre presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, allegando i seguenti documenti in carta semplice:

- stato di famiglia;
- certificato rilasciato dal medico di fiducia dell'Istituto, da cui risulti specificatamente che il richiedente:
  - non è affetto da malattie infettive o turbe mentali incompatibili con la normale convivenza in comunità;
  - non abbia infermità tali che comportino un livello di assistenza sanitaria, medica e infermieristica che esorbiti dalle possibilità assistenziali dell'Istituto e dalla sua natura di Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza (IPAB) non sanitaria;
  - non richieda una particolare sorveglianza;
- copia del presente regolamento debitamente sottoscritta per cognizione e adesione a tutte le norme ivi contenute;
- fotocopia di idoneo documento legale di riconoscimento.

Nella domanda di ammissione dovrà essere riportato il prospetto dei redditi del ricoverando (pensione, vitalizio, ecc.). Qualora tali redditi non risultino sufficienti a coprire interamente la retta, dovrà indicarsi il nominativo di coloro che all'atto dell'ammissione si assumeranno formalmente l'impegno di garantirne la corresponsione.

La domanda di ammissione ha validità per un anno, al termine del quale se non verrà riconfermata dall'interessato, sarà archiviata d'ufficio.

#### ART. 3

I criteri sulla base dei quali verranno valutate l'autosufficienza fisica e la sanità psichica del richiedente (condizioni indispensabili per l'ammissione e la permanenza nei reparti per autosufficienti), sono i seguenti:

- godere di condizioni di salute tali da non essere costretto alla permanenza a letto o nella propria stanza;
- essere in condizioni di spostarsi all'interno della Casa;

- essere in condizioni di alzarsi e coricarsi da solo, di vestirsi e provvedere da solo alla pulizia personale giornaliera;
- essere in condizioni di nutrirsi da solo, controllare le funzioni di minzione e defecazione, di poter utilizzare da solo i servizi igienici;
- essere in condizioni psichiche tali da integrarsi socialmente nel gruppo, avendo la possibilità di organizzare i pensieri in un discorso coerente per comunicare con gli altri;
- essere privo di turbe del carattere e del comportamento che possano arrecare disturbo alla comunità (isterismo, etilismo, ecc.).

#### ART. 4

L'ammissione alla Casa di Riposo è riservata al giudizio del Consiglio Direttivo.

#### ART. 5

Il Consiglio Direttivo nel procedere alle ammissioni si atterrà, in via preliminare, all'ordine cronologico di presentazione delle domande di ogni singolo reparto, con precedenza alle richieste presentate:

- direttamente dall'Amministrazione Comunale di Forlì per persone la cui retta di ricovero, per motivi di indigenza, verrà assunta interamente o parzialmente a carico della stessa Amministrazione;
- da persone nate o aventi domicilio di soccorso nel Comune di Forlì;
- da persone nate o aventi domicilio di soccorso in altro Comune della Provincia di Forlì-Cesena;
- da tutte le altre persone indistintamente.

Qualora l'avente diritto rinunci al posto offerto, la validità della domanda potrà essere prorogata di un altro anno su semplice richiesta ponendosi in coda alla lista d'attesa.

Qualora l'avente diritto al momento della chiamata non si presenti senza giustificare il motivo, sarà considerato rinunciario e la relativa domanda verrà archiviata d'ufficio.

In casi eccezionali il Consiglio Direttivo, con motivato atto deliberativo, può autorizzare l'ammissione prescindendo dalla posizione del richiedente nella lista d'attesa.

#### ART. 6

Al momento dell'entrata ogni ospite è tenuto a:

- presentare la seguente documentazione sanitaria:
  - esame urine;
  - emocromo completo;
  - glicemia, azotemia, colesterolemia, creatinemia;
  - uricemia, bilirubina, transaminasi, R.W. sul siero;
  - radiografia del torace;
  - E.C.G. + visita cardiologica;
  - antigene AU;
  - anti HIV;
- indicare nella scheda personale, oltre ai propri dati anagrafici, nomi e indirizzi di familiari o conoscenti ai quali la Direzione possa rivolgersi in caso di necessità.

#### **ART.7**

L'Ospite, all'atto dell'ingresso, deve disporre di un corredo personale sufficiente.

#### **ART. 8**

L'Istituto ha la facoltà di trasferire l'Ospite in un alloggio diverso da quello assegnatogli all'atto dell'ingresso, se ciò sia richiesto dalle esigenze di vita comunitaria, dall'ospite stesso o dalle sue mutate condizioni psico-fisiche.

I trasferimenti disposti dall'Istituto avranno la priorità sulle liste di attesa.

### **ALLOGGIO**

#### **ART. 9**

Sono a carico dell'Ospite le provviste del vestiario, della biancheria personale e, fatta eccezione per il reparto Minardi-Zambelli e per quelli non autosufficienti, degli effetti lettereci. Qualora l'Ospite occupi una camera singola o un appartamento, è a suo carico anche l'arredamento dell'alloggio. Tutto il materiale, prima di essere introdotto nel reparto e posto in uso, dovrà essere sottoposto all'approvazione della Direzione che potrà ammetterlo in toto o escludere singoli capi, chiedendone la sostituzione con altri. Per quanto riguarda il mobilio, la Direzione può, per evitare eccessivo ingombro, esigere delle limitazioni. Tutto il materiale rimarrà di esclusiva proprietà dell'Ospite e, in caso di decesso, verrà restituito agli aventi diritto.

#### **ART. 10**

All'atto della consegna dell'alloggio l'Ospite si impegna a:

- a) osservare le regole d'igiene dell'ambiente;
- b) mantenere in buono stato l'alloggio, gli impianti e le apparecchiature che vi sono installate e di adeguarsi alle richieste dell'Istituto al fine di garantirne la perfetta utilizzazione;
- c) segnalare immediatamente all'Istituto l'eventuale cattivo funzionamento degli impianti e delle apparecchiature idrauliche ed elettriche dell'alloggio. E' tassativamente vietata la riparazione o la manomissione delle stesse da parte di persone non autorizzate dalla Direzione;
- d) consentire al personale di servizio e a qualsiasi altra persona indicata dall'Istituto, di entrare nell'alloggio per provvedere a pulizie, controlli e riparazioni. La pulizia generale dell'alloggio è affidata al personale di servizio, che vi provvederà nelle ore fissate dalla Direzione;
- e) sottostare ad una permanenza di prova di 20 giorni, allo scopo di accertare la sua idoneità fisico-psichica alla vita comunitaria e all'organizzazione del reparto in cui viene ospitato. In caso di esito negativo e qualora risulti impossibile il trasferimento in altro reparto dell'Istituto meglio rispondente alle sue condizioni, l'ospite verrà dimesso.

#### **ART. 11**

L'Ospite è tenuto a risarcire l'Istituto dei danni arrecati per propria incuria o trascuratezza.

#### **ART. 12**

Gli Ospiti non possono introdurre animali od altro che non sia contemplato nel presente regolamento, per non creare inconvenienti di qualsiasi genere e per non

pregiudicare la pulizia e l'ordine interno dell'Istituto. In particolare non possono installare apparecchi elettrici o di altro tipo senza specifica autorizzazione della Direzione, la quale ne accerterà la piena rispondenza alle vigenti norme di sicurezza. E' fatto comunque assoluto divieto di usare nelle camere fornelli elettrici.

#### **ART. 13**

E' fatto divieto di ospitare nel proprio alloggio, anche per una sola notte persone estranee, qualunque sia il loro legame di parentela e di amicizia con l'Ospite. Eventuali eccezioni a questa norma devono essere autorizzate dalla Direzione.

#### **ART. 14**

Gli Ospiti, pur godendo della massima libertà compatibile con la convivenza, dovranno osservare tutte le norme del vivere civile intese ad ottenere che nei reparti regni il principio della saggia economia familiare, la pulizia, l'ordine, la calma, l'educazione, la reciproca comprensione ed il migliore accordo e dovranno comportarsi in modo che mai venga offesa la dignità del luogo in cui sono ospitati.

Coloro che daranno motivo a rilievi, saranno ammoniti; se ripeteranno le mancanze o le infrazioni o se, comunque, saranno causa, sotto qualsiasi aspetto, di danni morali e materiali, saranno invitati a dimettersi o saranno espulsi dall'Istituto a insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo che stabilirà la data dell'allontanamento. Dovranno inoltre fare totale rifusione all'Istituto dei danni materiali da essi arrecati.

### **VITTO**

#### **ART. 15**

Il vitto è a carattere familiare. Il menu giornaliero viene predisposto dalla Direzione con la consulenza di un medico o di un dietologo. Esso viene reso noto a tutti gli Ospiti con sufficiente anticipo, mediante l'esposizione negli appositi albi.

#### **ART. 16**

Tutte le ordinazioni extra menu, che saranno soddisfatte compatibilmente con la disponibilità e le esigenze della cucina, restano a carico diretto del richiedente e il relativo costo verrà addebitato insieme alla retta posticipata del mese.

#### **ART. 17**

Le diete particolari dovranno essere giustificate da apposita prescrizione del medico curante.

#### **ART. 18**

La colazione può essere servita in stanza; il pranzo e la cena sono serviti in sala da pranzo. Solo in casi particolari la Direzione può autorizzare il servizio in stanza.

#### **ART. 19**

Il vitto sarà servito ai seguenti orari:

- a) prima colazione: ore 08.00
- b) pranzo: ore 11.30 nei reparti per non autosufficienti ore 12.00 negli altri reparti
- c) cena ore 18.00 nei reparti per non autosufficienti ore 19.00 negli altri reparti.

### **RETTA**

#### **ART. 20**

L'Ospite, o il suo avente causa, all'atto dell'ammissione dovrà versare un deposito cauzionale o

fornire altra forma di garanzia per il regolare pagamento della retta.

Inoltre sarà tenuto a versare la retta mensile posticipatamente, entro il quinto giorno del mese successivo, e a saldare le spese extra addebitate.

#### **ART. 21**

La retta iniziale potrà essere modificata in relazione alla variazione dei costi di gestione e sulla base di appositi provvedimenti che saranno adottati insindacabilmente dal Consiglio Direttivo dell'Istituto.

#### **ART. 22**

La retta dà diritto a godere del vitto, dell'alloggio e di tutti i servizi generali e collettivi predisposti dall'Istituto.

In particolare ciascun Ospite usufruirà di: riscaldamento, illuminazione, acqua calda e fredda nei servizi igienici, lavatura e stiratura ordinaria della biancheria personale e degli effetti lettereschi, che verrà effettuata periodicamente secondo la necessità e sempre a giudizio della Direzione. La biancheria e ogni effetto personale che verrà mandato in lavanderia dovrà essere contrassegnato con la sigla di identificazione fornita dalla Direzione.

#### **ART. 23**

Le assenze del reparto dovranno essere preventivamente comunicate alla Direzione.

Qualora l'Ospite si assenti per un periodo superiore a tre giorni interi e consecutivi, ha diritto ad una riduzione della retta per la parte relativa al solo vitto nella misura deliberata dal Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui il pagamento della retta venga fatto da più persone e/o Enti, la riduzione spetterà proporzionalmente alla quota di retta assunta a proprio carico da ciascuna di essi.

Nel caso di assenza superiore a tre giorni consecutivi, non dovuta a ricoveri ospedalieri o sanitari, l'Ospite è tenuto a corrispondere, dal quarto giorno, la retta al lordo degli oneri a rilievo sanitario che non siano erogati dal Fondo regionale.

#### **ART. 24**

Coloro che, per qualsiasi motivo, si venissero a trovare in condizioni tali da non poter far fronte agli impegni assunti verso l'Istituto, saranno dimessi. In via del tutto eccezionale, se non trovassero una sistemazione altrove, il Consiglio Direttivo potrà esaminare, caso per caso, l'opportunità di trattenerli, trasferendoli o meno in altro reparto dell'Istituto.

#### **ART. 25**

In caso di dimissioni, di decesso dell'ospite o di suo trasferimento in altro reparto, la retta è dovuta fino al giorno in cui l'alloggio assegnatogli sarà stato reso completamente disponibile.

In caso di trasferimento in altro reparto, la retta si adeguerà a quella del reparto di assegnazione.

L'Ospite dimissionario ha l'obbligo di segnalare il nuovo indirizzo all'Ufficio Anagrafe del Comune di Forlì.

#### **ART. 26**

Qualora un Ospite ottenga, per invalidità di limitata durata, il trasferimento temporaneo nel reparto per non autosufficienti, la sua retta sarà per i primi venti giorni, quella in vigore in tale reparto, maggiorata della quota posta da specifiche direttive regionali a carico del Fondo Sanitario Nazionale. Per il periodo successivo ai venti

giorni, qualora egli chieda che gli sia tenuta ancora a disposizione la stanza occupata prima del trasferimento, sarà posta a suo carico anche la retta di questa, decurtata della sola quota del vitto.

#### **ART. 27**

E' in facoltà dell'Istituto concludere con gli Ospiti (o loro familiari) contratti di persone o vitalizi secondo particolari criteri che di volta in volta il Consiglio Direttivo esaminerà. In caso eccezionale e purché le condizioni del bilancio lo permettano, il Consiglio Direttivo, con motivata delibera, può autorizzare una riduzione della retta.

#### **ORARI**

#### **ART. 28**

L'Ospite gode della massima libertà di movimento, salvo le limitazioni che gli sono imposte dal suo stato di salute. Tali limitazioni sono di competenza del medico curante.

L'entrata e l'uscita degli Ospiti dall'Istituto è consentita dalle 07.00 del mattino alle 22.00 della sera, da Novembre a tutto Aprile; dalle ore 06.00 alle ore 23.00 negli altri mesi.

Per l'entrata e l'uscita al di fuori dei limiti sopra fissati, l'Ospite dovrà darne preventivo avviso alla Direzione.

S'intende che tali eccezioni debbono essere limitate e comprese tra quelle delle buone norme familiari.

#### **ART. 29**

I familiari o conoscenti potranno fare visita agli Ospiti tutti i giorni dalle ore 08.00 alle ore 20.00. Le visite, salvo diversa autorizzazione della Direzione, dovranno essere interrotte nelle ore dei pasti.

#### **ASSISTENZA MEDICO – INFERMIERISTICA**

#### **ART. 30**

L'Ospite conserva il diritto di scegliere il proprio medico di fiducia e di usufruire dell'assistenza sanitaria di tipo domiciliare.

#### **ART. 31**

L'Istituto:

- a) mette a disposizione dei sigg. medici i propri ambulatori;
- b) affida le prestazioni di carattere infermieristico a personale abilitato a termini di legge, il quale è inoltre tenuto a:
  - chiamare, in caso di necessità, il medico dell'Ospite;
  - prestare all'ammalato, su prescrizione del medico, le cure necessarie;
  - interessarsi per la provvista e per la distribuzione dei medicinali ordinati dal medico e, nei casi più gravi, curarne anche la somministrazione;
  - organizzare, su ordine del medico curante, il trasporto dell'ammalato all'ospedale;
  - interessarsi affinché l'ammalato abbia la dieta adatta;
  - avvisare la Direzione e le persone indicate nella scheda personale dell'Ospite nel caso questi stia poco bene o, se ammalato, si aggravi.

#### **ART. 32**

L'Ospite ammalato verrà trattenuto nella sua stanza finché la sua infermità sarà compatibile con i servizi e con le esigenze del reparto e sempre che la malattia non abbia carattere di contagiosità o non richieda il ricovero in ospedale. Eventuale personale necessario per

particolari assistenze e quant'altro (medici, medicinali, ecc.), eccezion fatta per il reparto per non autosufficienti, restano a carico degli interessati. L'Istituto declina ogni responsabilità per l'assistenza infermieristica prestata da persone non espressamente autorizzate.

In caso di ricovero in ospedale per il periodo della degenza, l'Ospite, o chi per esso, sarà l'unico responsabile verso lo stesso per il pagamento di eventuali spese di assistenza, mentre l'Istituto gli detraerà dalla retta, per i giorni di assenza, la sola quota per il vitto di cui al precedente articolo 23.

#### **ART. 33**

Qualora le condizioni psico-fisiche di un Ospite mutino al punto di lasciare prevedere l'impossibilità di una sua ulteriore permanenza nel reparto in cui è ospitato, l'amministrazione provvederà, previo parere del medico dell'Istituto, al trasferimento in altro reparto meglio rispondente alle sue mutate condizioni.

#### **ART. 34**

Nessuna spesa funebre è a carico dell'Istituto.

#### **SERVIZI VARI**

#### **ART. 35**

Il servizio telefonico è garantito a mezzo di apparecchio a gettoni all'interno dell'Istituto o da apparecchi nelle stanze.

#### **ART. 36**

L'allacciamento in stanza dell'apparecchio, laddove la rete telefonica lo consenta, comporta a carico dell'Ospite la spesa dell'impianto e del canone di abbonamento.

#### **ART. 37**

E' consentito l'uso di apparecchi audiovisivi personali che potranno essere collegati all'antenna centralizzata, ove questa esista. Negli altri casi gli apparecchi dovranno essere muniti di antenna incorporata.

E' permessa pure l'installazione di apparecchi audiovisivi in camere a 2 letti purché utilizzati con apposito auricolare e previa autorizzazione della Direzione.

#### **ART. 38**

L'Ospite che utilizzi un proprio apparecchio televisivo è direttamente responsabile del pagamento del relativo canone.

#### **RAPPORTI CON IL PERSONALE**

#### **ART. 39**

L'Ospite:

- a) non può pretendere dal personale alcuna prestazione non prevista dal normale programma di servizio, né deve fare pressioni sullo stesso con mance ed omaggi;
- b) deve mantenere un rapporto di reciproca comprensione e rispetto, sia nel modo di parlare che di trattare;

qualora volesse avanzare delle richieste straordinarie o volesse segnalare inadempienze nel servizio, deve rivolgersi esclusivamente alla Direzione.

#### **NORME DI INTERESSE GENERALE**

#### **ART. 40**

In ogni caso l'Ospite deve adeguarsi alle decisioni del Consiglio Direttivo dell'Istituto, che sono prese tenuto conto dell'interesse generale della comunità.

#### **ART. 41**

All'Ospite è fatto divieto di:

- installare davanti alle finestre tende di modello non autorizzato dalla Direzione;
- stendere alle finestre capi di biancheria;
- tenere vasi di fiori ed altri oggetti sui davanzali quando siano di disdoro per la casa o pericolosi per le persone che passano o sostano sotto;
- utilizzare fornelli a gas e a spirito nonché altri apparecchi pericolosi o che disturbino gli altri Ospiti;
- gettare immondizie, rifiuti ed acqua dalle finestre;
- vuotare nel water, bidè o lavabo oggetti, anche intimi, che possano otturare o nuocere al buon stato delle condutture;
- fumare nei locali dove è vietato;
- uscire di stanza con abbigliamento trasandato o inadatto.

#### **ART. 42**

L'Ospite deve impegnarsi a non recare disturbo ai vicini di stanza. Perciò non deve sbattere la porta, sollevare rumorosamente le tapparelle, trascinare le sedie, battere i tacchi ecc.

L'uso della macchina da cucire o da scrivere è consentito se il loro rumore non disturba i vicini.

#### **ART. 43**

E' rigorosamente vietato asportare dalle sale da pranzo stoviglie, posate od altra cosa che costituisca il corredo delle sale stesse.

#### **CUSTODIA VALORI E RESPONSABILITÀ' CIVILE**

#### **ART. 44**

La Direzione, al fine di tutelare i beni dell'ospite quando questi non sia in grado di disporre responsabilmente, non permetterà ad alcuno di asportare cose di sua proprietà senza la necessaria autorizzazione scritta.

#### **ART. 45**

L'Istituto declina ogni responsabilità per eventuali furti o smarrimenti di valori conservati nelle stanze degli Ospiti. Declina inoltre la propria responsabilità per danni che possano derivare, senza sua colpa diretta, agli Ospiti od alle loro cose.

\* \* \*

Il sottoscritto dichiara di aver preso cognizione delle norme di cui sopra e di assumersi l'obbligo di osservarle durante la sua permanenza nell'Istituto.

Forlì, .....

.....